

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.**

# **Parte Speciale**

**P.B.L. S.r.l.**

---

0	20.03.24	Prima emissione	Atlante Consulting		
<b>Rev</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>

---

---

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Processo di Risk Assesment .....	4
<b>2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>9</b>
2.1. Introduzione.....	9
2.2. Reati.....	10
2.3. Principi Generali Di Comportamento .....	19
2.4. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza .....	20
<b>3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>20</b>
3.1. Reati.....	20
3.2. Principi Generali Di Comportamento .....	22
3.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza .....	25
<b>4. REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>25</b>
4.1. Reati.....	25
4.2. Principi Generali Di Comportamento .....	32
4.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza .....	33
<b>5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>34</b>
5.1. Reati.....	34
5.2. Principi Di Comportamento.....	38
5.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza .....	40
<b>6. REATI SOCIETARI.....</b>	<b>40</b>
6.1. Reati.....	40
6.2. Principi Generali Di Comportamento .....	47
6.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza .....	48
<b>7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>49</b>
7.1. Reati.....	49
7.2. Principi Di Comportamento.....	52
7.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza .....	52
<b>8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE .....</b>	<b>53</b>

8.1.	Reati.....	53
8.2.	Principi Generali Di Comportamento .....	54
8.3.	Controlli Dell’organismo Di Vigilanza .....	54
<b>9.</b>	<b>REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....</b>	<b>55</b>
9.1.	Reati.....	55
9.2.	Principi Di Comportamento.....	57
9.3.	Controlli Dell’organismo Di Vigilanza .....	57
<b>10.</b>	<b>DELITTI INFORMATICI .....</b>	<b>57</b>
10.1.	Reati.....	57
10.2.	Principi Generali Di Comportamento .....	59
10.3.	Controlli Dell’organismo Di Vigilanza .....	59
<b>11.</b>	<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....</b>	<b>60</b>
11.1.	Reati.....	60
11.2.	Principi Generali Di Comportamento .....	61
11.3.	Controlli Dell’organismo Di Vigilanza .....	61
<b>12.</b>	<b>REATI TRIBUTARI.....</b>	<b>61</b>
12.1.	Reati.....	61
12.2.	Principi Di Comportamento.....	65
12.3.	Controlli Dell’organismo Di Vigilanza .....	66
<b>13.</b>	<b>CONTRABBANDO.....</b>	<b>67</b>
13.1.	Reati.....	67
13.2.	Principi Di Comportamento.....	70
13.3.	Controlli Dell’organismo Di Vigilanza .....	71
<b>14.</b>	<b>ALTRI REATI.....</b>	<b>71</b>
14.1.	Reati.....	71
14.2.	Attività Sensibili .....	72
14.3.	Principi Generali Di Comportamento .....	72
14.4.	Controlli Dell’organismo Di Vigilanza .....	72

## 1. INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale sono illustrate le regole di condotta volte a contrastare il compimento dei seguenti reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati societari;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati in falsità nella circolazione monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento;
- reati tributari;
- reati di contrabbando;
- altri reati.

Nello specifico sono considerati i reati astrattamente applicabili.

La Società per la gestione delle indicazioni previste nella presente parte speciale potrà utilizzare lo strumento della “Matrice dei Rischi” in cui considerare tutti i reati e la loro applicabilità all’azienda, con la rispettiva valutazione e le contromisure applicate.

### 1.1. PROCESSO DI RISK ASSESSMENT

Nel processo di *Risk Assessment*, sono stati considerati i seguenti processi, in riferimento alle figure aziendali individuate.

La responsabilità dei processi è illustrata di seguito:

PROCESSI AZIENDALI		Funzioni da Organigramma									
		C.E.O.	Project Management	Marketing e Commerciale	Amministrazione	C.O.O.	QSA	Product Innovation	Operations	External Advisor	Revisore Unico
1	Direzione	R			x	x				x	
2	Commerciale	R	Rs	x						x	
4	Acquisti	R				x	x		Rs		
5	Amministrazione e Finanza	R			Rs	x				x	x
6	Risorse Umane	R			x		x			x	
7	Information Technology									R	
8	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare	R			x			Rs		x	
9	Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, MOGC 231	R				x	Rs	✗		X	
10	Assistenza Legale	✗			x	✗				R	
11	Finanza Agevolata	R			x			Rs		x	

**Legenda:**      **R** = Process owner      **Rs** = Responsabile Secondario      **✗** = Collaborazione

Nello specifico, per ogni processo sono stati individuate delle attività, che possono esporre l'azienda ad un rischio reato.

Tali attività sono elencate nelle tabelle successive:

PROCESSO	Direzione
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riassetto della struttura organizzativa</li> <li>• Rapporti con P.A. di tipo commerciale e gestione delle visite ispettive presso l'Ente da parte di Pubbliche Amministrazioni (es. Regioni, Ministeri, Fondi interprofessionali, Guardia di Finanza, ARPA, VVF, Carabinieri, ecc.) e loro incaricati;</li> <li>• Contratti di acquisto con controparti estere;</li> <li>• Rapporti con P.A. di tipo autorizzativo (concessioni, autorizzazioni, ecc.);</li> <li>• Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie;</li> <li>• Distribuzione dei dividendi/stock options;</li> <li>• Gestione dei rapporti con il consulente fiscale;</li> <li>• Gestione di rapporti con banche, altri intermediari finanziari in relazione ad operazioni straordinarie, indebitamento a lungo termine, ecc;</li> <li>• attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• Gestione della Firma Digitale;</li> <li>• Attività di Gestione Societaria;</li> <li>• Formazione del bilancio;</li> <li>• Pagamento dei tributi;</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> </ul>

PROCESSO	Amministrazione e Finanza, Finanza Agevolata
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione</li> <li>• Ciclo Attivo (fatturazione elettronica, incassi con la P.A. e privati)</li> <li>• Ciclo Passivo (Consulenze, Spese di commercializzazione, sponsorizzazioni, partnership, liberalità)</li> <li>• Ciclo Finanziario (gestione della cassa e della banca, finanziamenti Pubblici, transazioni con controparti estere, acquisto e vendita di strumenti finanziari)</li> <li>• Tracciabilità dei flussi finanziari con le PA</li> <li>• Gestione Paghe, Stipendi e rimborsi</li> <li>• gestione delle visite ispettive presso l'Ente da parte di Pubbliche Amministrazioni (es. Regioni, Ministeri, Fondi interprofessionali, Guardia di Finanza, ecc.) e loro incaricati;</li> <li>• gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito);</li> <li>• Gestione dei rapporti con il consulente fiscale;</li> <li>• Pagamento dei tributi;</li> <li>• Esecuzione dell'attività di revisione contabile e predisposizione della relazione sul bilancio</li> <li>• Gestione "cassa contante" e acquisto di valori bollati</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e gestione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> </ul>
--	---

PROCESSO	Finanza Agevolata
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione dati ai consulenti in ambito Finanza Agevolata</li> <li>• Gestione dei rapporti con i consulenti in ambito Finanza Agevolata</li> <li>• Gestione dei rapporti con il consulente fiscale;</li> <li>• Pagamento dei tributi;</li> <li>• Acquisizione e gestione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> </ul>

PROCESSO	Acquisti (Servizi, Materiali e Attrezzature)
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricerca dei fornitori</li> <li>• Analisi e qualifica dei fornitori</li> <li>• Ordini ai fornitori</li> <li>• Accettazione materiale approvvigionato</li> <li>• Contratti di acquisto</li> <li>• Acquisto di servizi o materiale ed attrezzature</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> </ul>

PROCESSO	Risorse Umane
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riassetto della struttura del personale</li> <li>• Progressioni economiche di carriera</li> <li>• Assunzione personale anche obbligatoria</li> <li>• Conferimento di incarichi di collaborazione</li> <li>• Contratti di somministrazione lavoro</li> <li>• Attivazione di distacchi di personale</li> <li>• Rapporti in materia previdenziale e fiscali (INAIL, INPS, ispettorato del lavoro)</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> </ul>

PROCESSO	Commerciale e Gestione dei rapporti con la P.A.
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione di ordini dei clienti.</li> <li>• Trattative commerciali con i clienti.</li> <li>• Gestione dei contratti con i clienti</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> <li>• Gestione Gare d'appalto</li> <li>• Redazione, revisione e coordinamento gestione contratti</li> </ul>

PROCESSO	Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, MOGC 231
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referente per la eventuale gestione dei “Sistemi di Gestione integrati” e redazione delle procedure, audit interni e di seconda parte, riesame, piani di audit e formazione, monitoraggio</li> <li>• Rapporti con R.S.P.P.</li> <li>• Richiesta e procedimento per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione (SCIA, AUA, Deroghe al rumore, Denunce impiantistiche, ...)</li> <li>• Presenza durante visite ispettive da parte degli organi di controllo presso la sede operativa</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> </ul>

PROCESSO	Information, Communication Technology
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione e/o sostituzione e/o integrazione di sistemi informatici e gestione back up</li> <li>• Scelta e segnalazione per licenze software e hardware</li> <li>• Gestione dei siti internet e della rete Internet/Intranet</li> <li>• Installazione di software protetti da diritti d'autore</li> <li>• Utilizzo delle password di accesso a sistemi informatici</li> <li>• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.</li> </ul>

PROCESSO	Assistenza Legale – Assicurazioni
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto Legale interno</li> <li>• Individuazione e contrattazione per la copertura legale ed assicurativa della società o di specifiche attività</li> <li>• Gestione delle pratiche di contenzioso con clienti e fornitori</li> </ul>

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato alle quali la Società risulta maggiormente esposta in base al processo di risk assessment condotto;
- indicare i principi di comportamento generali e specifici che la Direzione <sup>1</sup>e i Dipendenti, nonché i consulenti e partner della società P.B.L. S.r.l. (d'ora in poi indicati con il termine “Soggetti”), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In relazione ai reati sopra descritti, costituiscono dei presidi comuni:

- i principi del Codice Etico di P.B.L. S.r.l.;
- il sistema delle deleghe e procure;
- la tracciabilità delle operazioni e/o transazioni;

---

<sup>1</sup> Per Direzione si intendono i vertici aziendali ivi incluso l’Amministratore Unico

- la segregazione dei compiti;
- l’inserimento di una specifica clausola contrattuale, nei contratti stipulati con fornitori e altri partner, con cui la controparte dichiara di:
- essere a conoscenza dell'adozione da parte della società P.B.L. S.R.L. di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, di cui un estratto è reperibile nel sito Internet della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività con P.B.L. S.R.L., tutti quei comportamenti che possono determinare la commissione di un illecito o violare le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Nei contratti stipulati con fornitori e altri partner è inserita, inoltre, una specifica clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, prevede la risoluzione del contratto come conseguenza delle violazioni da parte delle controparti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, o della normativa vigente nel paese di riferimento, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

Di seguito si riportano i rischi reato potenzialmente applicabili ed i processi sensibili correlati.

## **2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **2.1. INTRODUZIONE**

Nella presente sezione sono descritti i reati contro la Pubblica Amministrazione che sono stati analizzati nel corso della predisposizione del Modello della società P.B.L. S.R.L.. Sebbene il Codice penale non preveda una definizione di Pubblica Amministrazione, in base alla Relazione ministeriale collegata al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, per Pubblica Amministrazione deve intendersi quell’aggregazione di Enti che “svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici” in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi comunitari.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, la Società ha ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per “Pubblica Amministrazione” anche quei soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono caratterizzati dalla veste pubblicistica dell’attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

Le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione dei reati contro la P.A. sono:

- pubblici ufficiali;
- incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del Codice penale), sono considerati Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

---

**2.2. REATI**

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
1	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	316 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.		
Commento al reato	E' un'ipotesi di reato che prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l'alterazione di dichiarazioni o documenti o l'omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere – senza averne quindi diritto – contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla UE. Costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute. In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all'utilizzazione) della concessione del finanziamento. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Finanza Agevolata		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
2	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	316 ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	500	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.		
Commento al reato	Reato che si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o le Comunità europee. Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico. La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza		

	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Finanza Agevolata
--	---

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
3	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Truffa	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	640 c. 2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;		
Commento al reato	Reato che si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o le Comunità europee. Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico. La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Finanza Agevolata		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
4	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	640 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	La pena è della reclusione da due a sette anni i e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.		
Commento al reato	E' un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della UE). Devono quindi ricorrere gli elementi tipici della truffa con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc. La condotta contemplata nel reato di truffa è quella fraudolenta posta in essere dall'agente e deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno. La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. rappresenta un fattore aggravante rispetto alla tipicità descritta nell'Art.316 ter c.p.. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore. E' determinante il fatto che il raggio sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. Interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Finanza Agevolata		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
5	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Frode informatica	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	640 ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.		
Commento al reato	E' un reato che punisce la condotta di chiunque (reato comune) alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi. La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa dal quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione. Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Finanza Agevolata Information, Communication Technology		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
24	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Circostanze aggravanti	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.		
Commento al reato	Tramite la presente norma il legislatore ha inteso punire più severamente le condotte tipizzate dall'art. 319, qualora il pactum sceleris abbia ad oggetto particolari utilità, le quali, per la loro importanza, determinano un vulnus maggiore al bene giuridico tutelato.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
----	--	-------------------

25	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Pene per il corruttore	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	321
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)		
Commento al reato	Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punibile secondo quanto stabilito negli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
26	26 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Istigazione alla corruzione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	322 c. 2-4
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.		
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruttibile" rifiuti l'offerta illecita avanzatagli. E' dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta). E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo	Reato Presupposto
----	----------------------	-------------------

D. Lgs. 231/2001			
27	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Pene per il corruttore	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	321
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)		
Commento al reato	Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punibile secondo quanto stabilito negli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
28	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione in atti giudiziari	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319ter c. 1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario). La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
29	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione in atti giudiziari	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319 ter c.2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		

Descrizione del reato	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario). La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
30	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	322-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800		

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
Descrizione del reato	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruptibile" rifiuti l'offerta illecita avanzatagli. E' dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta). E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.

Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
31	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	<p>Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio riceva (per sé o per altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente. La differenza tra l'ipotesi di corruzione precedente (impropria) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità colpisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.</p> <p>Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio, occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificare la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e, ciò nondimeno, essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.</p> <p>E' opportuno ricordare che nel caso in cui la corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri è la legge italiana che fa fede, vale a dire che, nel momento in cui essa stabilisce che si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura ugualmente il reato di corruzione.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
32	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Concussione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	317
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	- Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	<p>Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili da Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare (a sé o ad altri), denaro o altre utilità che non gli spettano. E' dunque il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a determinare lo stato di soggezione della volontà della</p>		

	<p>persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche) o dei suoi poteri. I due soggetti non si trovano in posizione di parità perché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa subire la sua posizione, facendo un uso illegale dei suoi poteri.</p>
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
33	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Induzione indebita a dare o promettere utilità.	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319quater
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane</p>		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
34	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	320
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane</p>		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
35	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Istigazione alla corruzione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	322 c.1-3
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità			

	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
Descrizione del reato	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruttibile" rifiuti l'offerta illecita avanzatagli. E' dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta). E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare Risorse Umane

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
36	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione per l'esercizio della funzione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	318
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
	Min	Min	Max
	100	200	
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	– Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	<p>Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve (per sé o altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.</p> <p>Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).</p> <p>Questo reato richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A. La condotta incriminata consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa</li> <li>- da parte del privato nel dare o promettere la retribuzione medesima.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi esaminata il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con altro soggetto per compiere un atto comunque del suo ufficio, vale a dire, qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. In questo caso l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (atto che deve compiere nella prassi della sua attività lavorativa: es. dovendo evadere una certa pratica si adopera per velocizzarla).</p> <p>E' un reato che può essere, infatti, commesso solo dai pubblici ufficiali (reato proprio).</p> <p>Si evidenzia che in questa ipotesi di reato tra corrotto e corruttore esiste un libero accordo (illecito) finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. I due soggetti si trovano quindi in una posizione paritetica, a differenza di quanto avviene nel reato di concussione.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare		

	Risorse Umane
--	---------------

### **2.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Sono riportati di seguito i principi di comportamento che devono essere rispettati da parte di tutto il personale aziendale nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali regole di condotta sono finalizzate a ridurre il rischio del verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

E' fatto obbligo a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- operare nel rispetto della legge e delle disposizioni contenute nel presente Modello;
- impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia dell'autonomia delle decisioni di quest'ultima;
- garantire che le informazioni rese alla Pubblica Amministrazione siano documentate e rispondano ai principi di veridicità, completezza e correttezza;
- inviare comunicazioni alla P.A. per iscritto;
- segnalare immediatamente al responsabile competente e all'OdV eventuali comportamenti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità;
- in particolare, in caso di tentata concussione da parte di un funzionario pubblico nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti comportamenti:
  - non dare seguito alla richiesta;
  - fornire informativa tempestiva al proprio responsabile;
  - attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
  - distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura;
  - accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, assegnazione di incarichi di consulenza a soggetti legati al Pubblico Ufficiale, ecc...) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti dell'azienda (si vedano il protocollo relativo alla gestione delle consulenze e quello sul reclutamento, selezione e inserimento del personale);
  - riconoscere compensi in favore dei fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere (si veda il protocollo relativo alla gestione delle consulenze);
  - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Azienda;
  - intrattenere rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società per ragioni non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
  - adottare comportamenti che possano dar luogo al manifestarsi dei reati previsti in questa sezione del Modello;
  - omettere controlli, non applicare o applicare parzialmente le procedure aziendali, non trasmettere o trasmettere parzialmente o in maniera difforme dal reale le informazioni richieste dall'Azienda, sia in forma cartacea che informatica;
  - riportare nei documenti contabili informazioni difformi dalla realtà.
-

## 2.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono, tra gli altri, i seguenti:

- verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure del sistema di gestione integrato poste a presidio delle attività individuate come rischiose descritte nei punti precedenti;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dalla Direzione, dai dipendenti ed eventualmente da soggetti esterni;
- verifica della completezza della documentazione di partecipazione a gare e l'applicazione delle relative procedure del sistema di gestione integrato;
- verifica delle varianti e delle proposte migliorative in sede di offerta e di conduzione dell'appalto;
- verifica dei finanziamenti ricevuti da parte della P.A., della congruità tra oggetto del finanziamento ed utilizzo dello stesso e della relativa rendicontazione;
- tenendo anche conto delle eventuali segnalazioni ricevute e degli esiti dei precedenti audit sui singoli processi.

## 3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### 3.1. REATI

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiamati all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Per favorire la conoscenza dei reati e la sensibilizzazione alla prevenzione dei medesimi da parte del personale di P.B.L. S.R.L., viene riportato, di seguito, un estratto del testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art.25-septies del D. Lgs.231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
107	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	Omicidio colposo	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	589
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
1000	1000	3	12
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>		
Commento al reato			

	L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona e al secondo comma aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
108	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	Omicidio colposo	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	589
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
250	500	3	12

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
Descrizione del reato	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Commento al reato	L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona e al secondo comma aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
109	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	Lesioni personali colpose	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	590 c. 3
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	250	3	6

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
Descrizione del reato	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel

	primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."
Commento al reato	L'Art. 590 C.P. punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale e aggrava la pena se i fatti lesivi (gravi o gravissimi) sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231

### **3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi generali di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento delle attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Preme precisare che le disposizioni contenute in questo paragrafo e in quello seguente non sostituiscono le regole e le disposizioni previste dal sistema di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza ma sono da considerarsi aggiuntive.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte del personale della Società di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, i principi e i criteri fondamentali previsti nel Codice Etico nel paragrafo "Rapporti con i dipendenti", ed i principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), in particolare:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, a progetto, con contratto di prestazione coordinata e continuativa ed occasionale), degli appaltatori, dei visitatori e di qualsiasi soggetto abbia accesso ai luoghi di lavoro. A tal fine, la presente sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, attrezzature o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali responsabili all'attuazione delle misure di sicurezza, ciascuno per le attività di sua competenza, sono tenuti ad assicurare (Art. 30, comma 1, D.Lgs. 81/2008):

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
  - il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - le attività di sorveglianza sanitaria;
  - le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
-

- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società provvede a predisporre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
  - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
  - contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
  - adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
  - provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
-

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei soggetti che hanno accesso ai luoghi di lavoro e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.<sup>2</sup>

### **3.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono, di massima:

- acquisire e verificare i verbali di riunione ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- acquisire e verificare il verbale di sopralluogo del Medico Competente;
- acquisire e verificare a campione i verbali di contestazione di stazioni appaltanti / appaltatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **4. REATI AMBIENTALI**

### **4.1. REATI**

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001. In particolare si fa riferimento ai seguenti reati:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
125	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	733bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p>* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>		
Commento al reato	Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.		

---

<sup>2</sup> A proposito del "process owner" è significativo (e corretto) che non si parli mai del HSE Manager. Questi infatti ha funzione di staff.

---

Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
136	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	187
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
Descrizione del reato	<p>1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p> <p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</p> <p>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4</p>
Commento al reato	<p>La norma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208-216 del medesimo decreto, distinguendo sul piano sanzionatorio le condotte che hanno ad oggetto rifiuti non pericolosi da quelle che hanno ad oggetto rifiuti pericolosi.</p> <p>Al comma 3 si sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. E' altresì punita ai sensi del quarto comma, sebbene con pena ridotta della metà, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Il comma 5 sanziona eventuali attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187. Integra invece la fattispecie di cui al sesto comma il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.</p>
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
137	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1/2	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p>		
Commento al reato			

Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Attività di cantiere e Gestione commessa Centro Operativo
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
138	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
141	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Miscelazione di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.5
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
143	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Bonifica dei siti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.5
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		

Descrizione del reato	Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
Commento al reato	Integra la fattispecie chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, laddove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti o ometta di darne comunicazione agli enti competenti. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
144	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Bonifica dei siti da sostanze pericolose	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.5
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.		
Commento al reato	Integra la fattispecie chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, laddove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti o ometta di darne comunicazione agli enti competenti. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
145	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	258, c.4
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.		

Commento al reato	La norma estende l'ambito di applicazione dell'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) al fatto di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
146	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Traffico illecito di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	259, c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.		
Commento al reato	La fattispecie recepisce l'ipotesi di traffico o spedizione illeciti di rifiuti prevista dall'art. 26 del Regolamento CEE 259 del 1993, anche in questo caso prevedendo un aumento di pena laddove si tratti di rifiuti pericolosi.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
147	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	260, c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	500	3	6
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.		
Commento al reato	Incorre nella sanzione prevista dall'art. 260 chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La norma applica la sanzione di cui all' articolo 483 c.p. (falso ideologico del privato in atto pubblico) tanto a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, tanto a colui che di tale certificato faccia uso. A norma del comma 8 si applica altresì la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. al trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane		

Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231
--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
155	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	
		Fonte del reato	Articolo
		L. 549/93	3, c.7
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.		
Commento al reato	La norma sanziona l'inosservanza della disciplina dettata dal Regolamento CEE 594 del 1991 in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione entro il 31 dicembre 1999 di tali attività laddove le stesse abbiano ad oggetto le sostanze lesive di cui alla tabella B.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
159	25undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Inquinamento ambientale	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
250	600	3	12
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.		
Commento al reato	La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
160	25undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Disastro Ambientale	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 quater
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	

Min	Min	Min	Max
400	800	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>		
Commento al reato	<p>La norma descrive il disastro ambientale come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li> <li>* un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> <li>* l'offesa alla pubblica incolumita per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.</li> </ul> <p>Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.</p> <p>Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumita, e viceversa. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.</p>		
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231</p>		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
161	25undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Delitti colposi contro l'ambiente	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 quinquies
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	500		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>		
Commento al reato	<p>La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena.</p> <p>Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante. Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano. La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.</p>		
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231</p>		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
162	25undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Circostanze aggravanti	
		Fonte del reato	Articolo

		c.p. (Tit. VI -bis)	452 octies
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	1000		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di ATTIVITÀ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.		
Commento al reato	L'articolo in questione prevede tre circostanze aggravanti specifiche. La prima prevede un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 qualora l'associazione a delinquere sia finalizzata, anche non esclusivamente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice. La seconda aggravante disciplina invece un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 bis qualora l'associazione a delinquere di stampo mafioso sia finalizzata esclusivamente a commettere un delitto contro l'ambiente, oppure finalizzata all'acquisizione della gestione o del controllo di attività connesse all'ambiente. Le pene di cui ai primi due commi sono ulteriormente aumentate, per tutti gli associati a prescindere dalla loro qualifica pubblicistica, qualora dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni in materia ambientale.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231		

## 4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si riportano di seguito i principi generali da rispettare in aggiunta (se necessario) a tutte le procedure già implementate.

In via generale, è fatto obbligo di:

- operare in conformità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i;
- operare in conformità alle leggi, ai regolamenti o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diversi dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- operare in conformità a quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla Società;
- operare in conformità alle regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da P.B.L. S.R.L. con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale;
- nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno da P.B.L. S.R.L. o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale;

- i soggetti che effettuano per conto della Società servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate certificazioni per attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- impiegare trasportatori di rifiuti, nonché impianti di destinazione, che siano in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- non rispettare le tempistiche di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- miscelare i rifiuti;
- inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
- violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;
- omettere le attività di bonifica dopo aver provocato un'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- omettere di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 dopo aver provocato un'attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;
- porre in essere qualsiasi altra condotta che possa determinare il manifestarsi di un reato ambientale che rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Il responsabile (o i responsabili) dei processi di raccolta, stoccaggio ed invio a smaltimento o recupero dei rifiuti, deve:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge in materia ambientale, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001 per la parte riguardante i reati ambientali;
- fornire ad eventuali collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

#### **4.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle disposizioni previste dalla normativa ambientale in ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali;
  - verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle procedure in materia ambientale;
  - controlla l'attuazione delle azioni correttive intraprese;
-

- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere realizzabili i reati indicati nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, anche solo potenzialmente.

## **5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO**

### **5.1. REATI**

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, all'art. 63 comma 3 ha previsto una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-octies, D.Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
110	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Ricettazione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.		
Commento al reato	Reato che prende in considerazione la condotta di colui che, al fine di procurare (a sé o ad altri) un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare. Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La società deve essere molto scrupolosa nell'acquistare o comunque trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare). Le "cose" di cui parla l'art. 648 c.p. sono beni mobili. E' un reato comune a dolo specifico. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe in tal caso nel reato di favoreggiamento).		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
111	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Ricettazione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max

400	1000	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.		
Commento al reato	Reato che prende in considerazione la condotta di colui che, al fine di procurare (a sé o ad altri) un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare. Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La società deve essere molto scrupolosa nell'acquistare o comunque trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare). Le "cose" di cui parla l'art. 648 c.p. sono beni mobili. E' un reato comune a dolo specifico. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe in tal caso nel reato di favoreggiamento).		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
112	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Riciclaggio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800	3	24

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Commento al reato	Fattispecie che punisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma, oltre a tutelare interessi di natura patrimoniale tutela altresì l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato. Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza esclude il reato ma sussiste la punibilità - a titolo di dolo eventuale - in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità. Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
113	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Riciclaggio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
400	1000	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Commento al reato	Fattispecie che punisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma, oltre a tutelare interessi di natura patrimoniale tutela altresì l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato. Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza esclude il reato ma sussiste la punibilità – a titolo di dolo eventuale – in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità. Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
114	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Commento al reato	Norma che punisce chiunque impieghi (fuori dei casi precedenti) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite. Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad es. appalti, concessioni, attività di scommesse ecc.)		

Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
115	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
	Min	Min	Max
	400	1000	3 24

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
---------------	---------------------------

Descrizione del reato	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
-----------------------	---

Commento al reato	Norma che punisce chiunque impieghi (fuori dei casi precedenti) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite. Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad es. appalti, concessioni, attività di scommesse ecc.)
-------------------	--

Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
116	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Autoriciclaggio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648ter-1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
	Min	Min	Max
	200	800	3 24

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
---------------	---------------------------

Descrizione del reato	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
-----------------------	---

Commento al reato	Tale fattispecie di reato è stata introdotta attraverso la L. 15/12/2014 n. 186 che introduce una serie di disposizioni volte a incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero. La norma esprime la volontà del Legislatore non solo di neutralizzare gli effetti economici del reato presupposto commesso, ma anche di contrastare dette condotte quando vengono commesse per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
117	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Autoriciclaggio	
		Fonte del reato c.p.	Articolo 648ter-1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
400	1000	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in ATTIVITÀ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».		
Commento al reato	Tale fattispecie di reato è stata introdotta attraverso la L. 15/12/2014 n. 186 che introduce una serie di disposizioni volte a incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero. La norma esprime la volontà del Legislatore non solo di neutralizzare gli effetti economici del reato presupposto commesso, ma anche di contrastare dette condotte quando vengono commesse per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC 231 Scelta P.M. Commerciale		

## 5.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento al reato di riciclaggio, la Direzione, i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda, in relazione al tipo di rapporto in essere con P.B.L. S.R.L., dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal riscuotere in contanti denaro per la vendita dei servizi per un ammontare superiore ai limiti di legge in materia di riciclaggio, ponendo, inoltre, particolare attenzione anche ai casi di acquisti frazionati o a situazioni nelle quali può sorgere il pericolo di operazioni di riciclaggio;

- non utilizzare denaro contante o altri strumenti di pagamento "anonimi" per il pagamento di fornitori, dipendenti o altri soggetti per importi superiori ai limiti di legge;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- effettuare una costante verifica sull' idoneità dei propri fornitori secondo parametri ben specificati come a titolo esemplificativo:
  - area geografica di appartenenza
  - conoscibilità degli amministratori e dei soci
  - politica di prezzo
  - adozione MOGC 231
  - ottenimento rating di legalità
  - eventuali certificazioni specifiche dei propri sistemi di gestione
- astenersi dall'intrattenere relazioni commerciali con quei clienti per i quali potrebbe sorgere il rischio di operazioni di riciclaggio;
- effettuare un'attività "due diligence" per tutte le collaborazioni e riguardo i Clienti per le quali vi è un rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio o, comunque, di contatto con la criminalità organizzata;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori italiani e stranieri;
- effettuare un'attività "due diligence" nei RTI, nei consorzi, nelle società ed in tutte le collaborazioni nelle le quali vi è un rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio o, comunque, di contatto con la criminalità organizzata.

Con riferimento ai reati di ricettazione, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- indurre a far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio si prevede che la Società ponga in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- tutte le prestazioni di servizi rese ai clienti siano rilevate tramite la predisposizione di idonea documentazione fiscale, correttamente registrata in contabilità;
  - tutti gli acquisti di beni e servizi si riferiscano a prestazioni effettivamente avvenute, richieste con specifici ordini o contratti e rilevate in contabilità per un corretto ammontare;
  - non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
-

- si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio si prevede, inoltre, che nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società faccia in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. A tal fine è prevista la verifica da parte del consulente fiscale sul rispetto dei termini previsti dalla normativa.

### 5.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- acquisire i rapporti del Revisore Unico e valutarne le osservazioni e le conclusioni;
- acquisire copia del bilancio, anche consolidato, depositato e relazione del Revisore Unico;
- effettuare incontri di coordinamento e cooperazione con il Revisore Unico;
- acquisire i report delle verifiche effettuate dalla società di revisione contabile;
- effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle regole previste nel Modello nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare a campione la correttezza del processo di fatturazione attiva e passiva, in relazione a contratti con clienti e di acquisto;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

## 6. REATI SOCIETARI

### 6.1. REATI

In tema di reati societari il D.Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-ter. In particolare i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo	Reato Presupposto
----	----------------------	-------------------

	D. Lgs. 231/2001		
57	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	False comunicazioni sociali	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2621
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.</p>		
Commento al reato	<p>Il reato di false comunicazioni sociali è reato proprio che può essere realizzato solo dai soggetti elencati nella norma in esame (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari). Per Relazioni Sociali si intende qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta. Nei bilanci va ricompreso qualsiasi tipo di bilancio. Costituisce Comunicazione Sociale qualsiasi comunicazione che non rientra nelle precedenti categorie, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali. Restano fuori le comunicazioni interorganiche.</p> <p>La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei Soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto. Trattasi comunque di un'ipotesi contravvenzionale nella quale non è richiesta una lesività specifica.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
59	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2621-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>		
Commento al reato	<p>La differenza tra la fattispecie all'art. 2622 c.2 e c.3 del c.c. e la fattispecie all'art. 2621 c.c di reato si fonda nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale. Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come reato di danno: si consuma, quando la comunicazione falsa cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci, ai creditori o al pubblico cui è diretta.</p> <p>La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa, volta a trarre in inganno e il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico.</p> <p>Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente. Si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso di società quotata, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni (da due a sei anni nel caso di "grave documento ai risparmiatori", ossia di un danno che abbia superato le soglie quantitative prestabilite in funzione del numero di risparmiatori coinvolti o della perdita di valore dei titoli). Nel secondo caso si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "pubblico" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>		

Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
60	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38].	Corruzione tra privati	
		Fonte del reato c.c.	Articolo 2635
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
400	600		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012). Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC231 Scelta P.M. Commerciale		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
61	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Impedito controllo	
		Fonte del reato c.c.	Articolo 2625 c.2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	180		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58</p>		
Commento al reato	<p>Ipotesi di reato che consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa). E' questa seconda ipotesi che rileva per la responsabilità penale ex D. Lgs. 231/01. Il soggetto attivo dell'illecito è sempre l'amministratore (reato proprio). Si ribadisce ancora una volta che il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società. Anche in questo caso è sanzionata la condotta illecita degli amministratori. L'elemento oggettivo</p>		

	è quindi costituito da qualsiasi comportamento (commissivo o omissivo) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del Revisore Unico o dei soci o della società di revisione.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC231 Scelta P.M. Commerciale

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
62	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Indebita restituzione di conferimenti	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2626
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	180		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.		
Commento al reato	<p>Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli Amministratori o dai Soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.</p> <p>Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale;</li> <li>- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;</li> <li>- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</li> </ul> <p>Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i Soci conferenti.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
63	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2627
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	130		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato		
Commento al reato	<p>Ipotesi di reato che punisce le condotte degli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. E' una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario. Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione		

	Amministrazione e Finanza
--	---------------------------

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
64	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2628
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	180		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>		
Commento al reato	<p>In questa ipotesi di reato gli Amministratori – fuori dei casi consentiti dalla legge – attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) cagionano un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio, rispetto al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono anche in questo caso gli Amministratori.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
65	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Operazioni in pregiudizio dei creditori	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2629
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	330		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>		
Commento al reato	<p>Ipotesi di reato che prevede che gli Amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori. Si tratta di un Reato di Danno. Anche questa fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
66	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Formazione fittizia del capitale	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2632
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	180		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		

Descrizione del reato	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Commento al reato	Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante: - aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni sociali per somma inferiore al loro valore nominale; - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
68	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Illecita influenza sull'assemblea	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2636
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	330		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.		
Commento al reato	Tale ipotesi di reato consiste nel formare irregolarmente una maggioranza in Assemblea (che altrimenti non si sarebbe avuta) con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa. E' necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.		
Processi Sensibili individuati	Direzione		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
69	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Aggiotaggio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2637
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	500		
Applicabilità	VEROSIMILMENTE NON APPLICABILE ALLA REALTA' AZIENDALE		
Descrizione del reato	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.		
Commento al reato	Ipotesi di reato che consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato l'analoga fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato. Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, giacché è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione. Reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.		

Processi Sensibili individuati	Direzione
--------------------------------	-----------

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
70	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2638 c.1 -2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	400		

Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE
---------------	---------------------------

Descrizione del reato	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
-----------------------	---

Commento al reato	<p>L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <p>1. la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, vale a dire l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;</p> <p>2. la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva).</p> <p>Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori.</p>
-------------------	---

Processi Sensibili individuati	Direzione
--------------------------------	-----------

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
71	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2629bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	500		

Applicabilità	VEROSIMILMENTE NON APPLICABILE ALLA REALTA' AZIENDALE
---------------	---

Descrizione del reato	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al d. l. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.l. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Revisore Unico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>
-----------------------	---

Commento al reato	
-------------------	--

	Ipotesi di reato che prevede che gli Amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori. Si tratta di un Reato di Danno. Anche questa fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori		
Processi Sensibili individuati	Direzione		
N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
72	25ter (Reati societari) [art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017]	Istigazione alla corruzione tra privati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2635-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>- Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.</p>		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Risorse Umane Acquisti Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e MOGC231 Scelta P.M. Commerciale		

## 6.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono riportati i principi di comportamento che devono essere rispettati dalla Direzione, dai dipendenti e dai collaboratori della società coinvolti nelle attività esposte al rischio di reati societari.

Le regole di condotta sono finalizzate a limitare la probabilità di manifestazione dei reati previsti nel Decreto.

La presente parte prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo a carico della Direzione, dei dipendenti e dei collaboratori, ciascuno per gli aspetti di sua competenza, di:

- rispettare lo Statuto sociale;
- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali nelle attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

La presente sezione prevede l'espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre beni sociali dall'attività d'impresa per destinarle a finalità non contemplate nell'oggetto sociale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione;
- tacere l'esistenza di una circostanza di conflitto di interessi con la Società da parte di amministratori o soggetti con poteri di gestione per lo svolgimento di una determinata operazione ovvero partecipare ugualmente alle deliberazioni riguardanti l'operazione medesima.

### **6.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli a campione sulle attività e i processi contabili diretti a verificare il livello di presidio di rischi riguardanti i reati societari trattati nella presente sezione. Particolare attenzione dovrà essere posta dall'OdV sulle operazioni tra la società ed i soci (es. anticipi di cassa, ripartizione utili, finanziamenti a soci) che potrebbero ledere l'integrità del capitale sociale.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- acquisire i rapporti del Sindaco Unico e valutarne le osservazioni e le conclusioni;
  - acquisire copia del bilancio consolidato depositato e relazione del Revisore Unico;
  - effettuare incontri di coordinamento e cooperazione con il Sindaco Unico;
  - acquisire i report delle verifiche effettuate dalla società di revisione contabile;
  - effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle regole previste nel Modello nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
  - esaminare di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
-

- verificare a campione la correttezza del processo di fatturazione attiva e passiva, in relazione a contratti con clienti e di acquisto;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

## 7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 7.1. REATI

La legge L. 99/2009 ha introdotto anche l'art. 25-novies che amplia le tipologie di reati presupposti alle categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
118	25novies () 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] [Articolo aggiunto dalla Legge	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
		Fonte del reato	Articolo
		Legge n. 633/1941	171
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	12
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>		
Commento al reato	<p>Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.</p> <p>-È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.</p> <p>Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.</p> <p>Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer" , indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.</p>		

Processi Sensibili individuati	Acquisti Commerciale (appropriazione di opere d'ingegno altrui) Information, Communication Technology
--------------------------------	---

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
119	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
		Fonte del reato	Articolo
		Legge n. 633/1941	171bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	12
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>		
Commento al reato	<p>La norma in esame prevede due ipotesi di reato:</p> <p>1. al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;</p> <p>2. al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.</p>		
Processi Sensibili individuati	Acquisti Commerciale (appropriazione di opere d'ingegno altrui) Information, Communication Technology		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
120	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
		Fonte del reato	Articolo
		Legge n. 633/1941	171ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	12
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in</p>		

	<p>pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-querter ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
<p>Commento al reato</p>	<p>Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</li> <li>- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</li> <li>- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;</li> <li>- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</li> <li>- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;</li> <li>- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</li> <li>- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;</li> </ul>

	<p>- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.</p> <p>Il secondo comma della norma in esame invece punisce:</p> <p>- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ;</p> <p>- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.</p> <p>Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p>
<p>Processi Sensibili individuati</p>	<p>Acquisti Commerciale (appropriazione di opere d'ingegno altrui) Information, Communication Technology</p>

## 7.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti ed i collaboratori di P.B.L. S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

La presente parte prevede espressamente i seguenti principi di comportamento:

- assicurarsi che per le immagini ed i video utilizzati nei materiali promozionali sia rispettata la normativa in materia di diritto d'autore e siano state acquisite e archiviate correttamente le liberatorie per l'utilizzo delle stesse, laddove previsto dalla normativa di riferimento;
- monitorare costantemente le licenze per l'utilizzo dei software e di banche dati affidando questa attività al responsabile dei sistemi informativi;
- rispettare il divieto di installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla società;
- rispettare il divieto di scaricare da internet programmi tutelati dal diritto di autore senza la preventiva autorizzazione della Società;
- rispettare il divieto di acquistare licenze software;
- rispettare il divieto di installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
- rispettare il divieto di utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- rispettare il divieto di accedere illegalmente e duplicare banche dati.

## 7.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di violazione del diritto d'autore, riguardano:

- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei principi di comportamento posti a presidio delle attività individuate come rischiose;
- la raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai dipendenti e da terzi;

- l'effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- il monitoraggio sull'efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

## 8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

### 8.1. REATI

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies" Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
164	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012]	<b>Impiego di lavoratori irregolari.</b>	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>		
Commento al reato	<p>Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o ancora sia stato revocato o annullato.</p> <p>Il successivo comma 12bis del medesimo articolo – in relazione al quale il D.lgs. 109/2012 configura una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti – prevede un aumento di pena per i casi in cui: a) i lavoratori occupati siano più di tre; b) siano minori in età non lavorativa; c) siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603bis c.p..</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
166	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017]	<b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b>	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	art. 12, c. 5.

Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	1000	12	
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Art. 12 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Risorse Umane		

## 8.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

P.B.L. S.R.L. aderisce al UN Compact Global in merito al rispetto dei diritti dei lavoratori.

E' fatto obbligo di:

- operare in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i.;
- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- inviare comunicazioni e richieste documenti ai dipendenti relativamente alle operazioni di rinnovo del permesso di soggiorno in conformità con quanto previsto di seguito;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai collaboratori che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

## 8.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, riguardano:

- la verifica dell'adeguatezza delle procedure di selezione ed assunzione del personale;
- l'acquisizione dei verbali di audit dell'Istituto di certificazione in merito alla norma SA8000 relativa al "social accountability";
- l'acquisizione dei report relativi al UN Compact Global;
- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei principi di comportamento posti a presidio delle attività individuate come rischiose;
- la raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai dipendenti e da terzi;
- il monitoraggio sull'efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

## **9. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### **9.1. REATI**

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
40	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	457
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.		
Commento al reato	Norma che reprime i fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Il delitto, quindi, presuppone la ricezione di monete false in buona fede, la consapevolezza della loro falsità e la successiva spendita o messa in circolazione. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione Subappalto Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
41	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	459
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	333,33	12	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		

Descrizione del reato	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Commento al reato	La condotta incriminata dalla norma consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello stato di valori bollati falsificati. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
43	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	464 c. 2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		
Commento al reato	Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
44	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	464 c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	300		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		
Commento al reato	Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
47	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	
		Fonte del reato	Articolo

	[Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	c.p.	453	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)		
Min	Min	Min	Max	
300	800	12	24	
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE			
Descrizione del reato	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.</p>			
Commento al reato	<p>E' una fattispecie di reato che mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. Oggetto della norma è l'affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull'integrità dei contrassegni e della sostanza che ne costituiscono il reale fondamento. E' punita sia la sola contraffazione che la spendita della moneta.</p>			
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione			

## 9.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Laddove sussistano dei dubbi sull'originalità delle banconote e delle monete il pagamento deve essere rifiutato.

## 9.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- Verifica del rispetto della procedura in materia amministrativa e finanziaria sulla gestione del denaro contante;
- Coordinamento e cooperazione con il Revisore Unico;
- Verificare l'utilizzo di denaro contante ed i flussi finanziari per l'acquisto dei valori bollati.

## 10. DELITTI INFORMATICI

### 10.1. REATI

I reati legati a questo aspetto sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto		
6	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)		
		Fonte del reato	Articolo	
		c.p.	615 ter	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)		
Min	Min	Min	Max	
100	500	3	24	
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE			
Descrizione del reato				

	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).</p>
Commento al reato	<p>L'art. 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il Legislatore prevede sanzioni più elevate se:</p> <p><input type="checkbox"/> il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p><input type="checkbox"/> il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p><input type="checkbox"/> dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>La norma non si limita alla tutela della privacy informatica e telematica, ovvero alla riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con sistemi telematici, ma offre un'ampia tutela che si concreta nello ius excludendi alios.</p>
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Subappalto Acquisti Risorse Umane Information, Communication Technology Gestione dei rapporti con la P.A. e Gare Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231 Finanza Agevolata</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
7	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	615 quater
	Sanzione Pecuniaria (Quote)	Sanzione Interdittiva (mesi)	
	Min	Min	Max
	100	300	3 24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>		
Commento al reato	<p>L'art. 615-quater sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.</p> <p>Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso:</p> <p><input type="checkbox"/> in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p><input type="checkbox"/> da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal Legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il Legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).</p>		

Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Subappalto Acquisti Risorse Umane Information, CommunicationTechnology Gestione dei rapporti con la P.A. e Gare Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231 Finanza Agevolata
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
16	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	Documenti informatici	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	491 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	400	3	24
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.		
Commento al reato	E' un delitto contro la fede pubblica, nell'ambito della falsità di atti. Per le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria vanno applicate le stesse disposizioni del capo che riguardano gli atti pubblici e le scritture private.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Subappalto Acquisti Risorse Umane Information, CommunicationTechnology Gestione dei rapporti con la P.A. e Gare Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231 Finanza Agevolata		

## 10.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività, i dipendenti ed i collaboratori di P.B.L. S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate ed al "Regolamento informatico" di P.B.L. S.r.l.

Attenersi a principi di eticità, veridicità e massima trasparenza nell'inserimento dei dati nei programmi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione (Regione, Comunità Europea, ecc.) per la gestione di finanziamenti e bandi.

## 10.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- verificare la gestione dei sistemi informatici con particolare riferimento alla gestione dei portali e sistemi messi a disposizione delle PA;
- verificare le attività della società incaricata della gestione del sistema informatico.

## 11. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

### 11.1. REATI

I reati legati a questo aspetto sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
123	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	377bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.		
Commento al reato	<p>Trattasi di un delitto contro l'amministrazione della giustizia introdotto dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001 n. 63. La norma tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa al fine di un corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Il legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall'esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l'Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e più precisamente quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all'interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.</p> <p>Nella nozione di "persona chiamata" (a rendere dichiarazioni) rientrano la persona sottoposta alle indagini che abbia ricevuto l'invito a presentarsi da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 375 c.p.p., le altre persone informate sui fatti che abbiano ricevuto lo stesso invito ai sensi dell'art. 377 c.p.p. e che abbiano la facoltà di non rispondere, le persone citate ai fini dell'incidente probatorio o del dibattimento.</p> <p>Quanto alla nozione di persona "che ha la facoltà di non rispondere", vi rientrano anche l'indagato e l'imputato ai quali tale facoltà è riconosciuta ai sensi dell'art. 64 c.p.p. in ordine sia ai fatti che concernono la propria responsabilità, sia ai fatti che concernono la responsabilità di altri; inoltre ai sensi dell'art. 210 c.p.p. l'indagato nonché l'imputato in un procedimento connesso. Tali soggetti non devono aver però assunto la qualità di testimoni. La stessa nozione fa ritenere possibile l'applicazione di essa anche al testimone allorché a costui sia riconosciuta tale facoltà, così ad esempio nel caso di prossimi congiunti, ai sensi dell'art. 199 c.p.p.. Quanto alla nozione di "dichiarazioni utilizzabili" vi rientrano non solo le dichiarazioni utilizzabili ai fini della decisione ma anche quelle in base alle quali possono essere effettuate le contestazioni e più in generale tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale. La locuzione "Autorità Giudiziaria" indica oltre al Giudice anche il Pubblico Ministero. Se per effetto dell'induzione di cui all'art. 377 bis c.p. siano state rese dichiarazioni mendaci, queste potranno integrare gli estremi del reato di falsa testimonianza o di false informazioni al P.M. qualora il dichiarante abbia assunto l'ufficio di testimone per aver reso, proprio in forza della condotta di induzione, dichiarazioni mendaci concernenti la responsabilità di altri ai sensi degli artt. 197 bis comma 2 e 64 comma 3 lettera c) o dell'art. 210 comma 6 c.p.p..</p> <p>Quanto all'elemento psicologico si tratta di dolo generico. Occorre cioè la coscienza e volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di tacere, e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice. E' astrattamente prevedibile il tentativo.</p> <p>Poiché tale reato richiede che la persona indotta non abbia reso alcune dichiarazioni o abbia reso dichiarazioni mendaci, ai fini della sussistenza del reato stesso non basta una potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo prefissosi dall'agente, ma è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra la condotta di induzione posta in essere dal soggetto attivo ed il comportamento del destinatario della stessa.</p> <p>Il reato è ovviamente perseguibile d'ufficio</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Subappalto Acquisti Risorse Umane Information, Communication Technology		

	Gestione dei rapporti con la P.A. e Gare Gestione Qualità Ambiente Sicurezza e MOGC 231 Finanza Agevolata
--	---

## 11.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività, i dipendenti ed i collaboratori di P.B.L. S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

Devono attenersi a principi di eticità, veridicità e massima trasparenza nelle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria, in merito a qualsiasi argomento o richiesta.

## 11.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- verificare l'applicazione dei principi del presente Modello e del codice etico;
- verificare a campione le dichiarazioni rilasciate a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

## 12. REATI TRIBUTARI

### 12.1. REATI

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, all'art. 63 comma 3 ha previsto una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-octies, D.Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
177	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	Dichiarazione fraudolenta	
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	2, comma 1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	500		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		
Commento al reato	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi. Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
178	Art. 25 -quinqüesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	Dichiarazione fraudolenta	
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	2, comma 2-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>		
Commento al reato	<p>La fattispecie occorre allorché il personale, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti. Tale ipotesi, la più grave, non prevede una soglia di punibilità. Nonostante l'utilizzo del pronome indefinito "chiunque", si tratta di un reato proprio. Il soggetto attivo del delitto infatti, può essere solo chi, in proprio o per conto del contribuente, presenti una dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto. Si tratta quindi di reato dichiarativo, il cui momento consumativo coincide con il momento in cui si utilizza una qualsiasi dichiarazione fiscale rilevante. La condotta coincide consiste, quindi, nella redazione di una dichiarazione non veritiera, sottesa ad un impianto contabile o documentale idoneo a intralciare l'attività di accertamento dell'amministrazione.</p>		
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Acquisti Amministrazione e Finanza</p>		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
179	Art. 25 -quinqüesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	Dichiarazione fraudolenta	
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	3
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	500		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali</p>		
Commento al reato			

	<p>Si tratta, come per l'art. 2, di un reato proprio, punito esclusivamente a titolo di dolo specifico (la condotta è posta in essere al fine di evadere le imposte). L'elemento soggettivo, deve avere ad oggetto tutti gli elementi materiali della fattispecie: la falsa rappresentazione delle scritture contabili, l'uso dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento delle falsità e l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi ostativi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi. A differenza dell'art. 2, la condotta fraudolenta viene attuata mediante l'utilizzo di documenti diversi dalle fatture, ovvero mediante documenti falsi o altri mezzi fraudolenti.</p> <p>La fattispecie occorre, ad esempio, quando il personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti</p>
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Subappalto Acquisti</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
180	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	8
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	500		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, , per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>		
Commento al reato	<p>Trattasi di un reato comune non richiedendo particolare qualificazione soggettiva da parte del suo autore. La volontà del legislatore è quella di allargare il campo della possibile responsabilità a tutti coloro che svolgono l'illecita attività di produzione di documenti falsi utili a vulnerare l'attività di accertamento fiscale. Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, ma a differenza dei reati c.d. dichiarativi, tra cui quello punito all'art. 2 che sanziona l'utilizzo in dichiarazione delle fatture false, il reato de quo si connota come reato di pericolo, in quanto non è necessario ai fini della punibilità che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, bensì è sufficiente la loro mera emissione o il rilascio, cioè che i documenti escano dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità di terzi. Il reato, infatti, si ritiene consumato con l'emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, nonostante – come precisato dal comma secondo – il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo di imposta, realizzi un unico delitto</p> <p>Tale fattispecie occorre, ad esempio, quando il personale della società, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emette false fatture al fine di consentire a terzi un indebito fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo a imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>		
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti</p>		

		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	10
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>		
Commento al reato	<p>La condotta, necessariamente di tipo commissivo, può consistere, in modo alternativo, o nell'occultamento o nella distruzione dei documenti indicati. Si ha distruzione quando vi è l'eliminazione fisica del documento o l'annientamento del supporto cartaceo o rendendo, in tutto o in parte, non leggibile il suo contenuto attraverso abrasioni, cancellature o altro. Per quanto riguarda, invece, la più complessa individuazione della condotta di occultamento questa si verifica quando vi sia il materiale</p>		

	nascondimento dei documenti avvenuto con qualsiasi modalità purché idonea a renderli irreperibili, anche solo temporaneamente. L'occultamento non deve essere necessariamente assoluto e cioè idoneo ad impedire a chiunque di prendere visione di quei documenti, ma tale da non consentire il loro esame a quei soggetti pubblici che hanno il compito di svolgere la verifica fiscale. Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo d'imposta.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
183	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	11
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.		
Commento al reato	Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della società aliena simulatamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Si tratta di un reato proprio a dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore di imposta. E' considerato reato di pericolo concreto in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale. La consumazione è istantanea, sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza		

Per completezza, si segnala che in data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'approvazione in via preliminare di un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea (cosiddetta Direttiva PIF), che, è stato successivamente reso definitivo, andando tra l'altro ad ampliare il catalogo dei reati tributari 231 includendovi i seguenti delitti, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di €):

- Delitti di dichiarazione infedele.
- Delitti di omessa dichiarazione.
- Ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato.
- Delitti di indebita compensazione

Per tali delitti si considerano valide le stesse indicazioni di cui ai paragrafi successivi.

## **12.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I processi aziendali che astrattamente comportano rischi di condotte integranti le fattispecie di reato previste dall'art.25-quinquiesdecies del d.lgs.231/2001 riguardano:

1. Acquisto di lavori, beni e servizi;
2. Attività che prevedono il ricorso (diretto o indiretto) a manodopera, ad esempio affidamento di appalti;
3. Selezione e monitoraggio dei fornitori;
4. Eventi e sponsorizzazioni;
5. Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure aperte, ristrette o negoziate (affidamento diretto o trattativa privata o gare);
6. Omaggi regali e benefici;
7. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
8. Gestione controversie e attività giudiziali;
9. Spese di rappresentanza e spese promozionali;
10. Spese di trasferta e anticipi;
11. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali in materia fiscale;
12. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo);
13. Gestione fiscale;
14. Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
15. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
16. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
17. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione dei documenti elettronici con valore probatorio

Con riferimento ai reati in oggetto, e alle attività potenzialmente a rischio, la Direzione, i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda, in relazione al tipo di rapporto in essere con P.B.L. S.R.L., dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare attentamente i documenti contabili relativi ai cicli attivo e passivo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori italiani e stranieri;
- conservare con la massima cura i documenti contabili, seguendo le procedure aziendali in materia di tutela dei dati e della loro archiviazione e conservazione.

È fatto divieto di:

- emettere fatture o altri documenti a fronte di operazioni inesistenti e che consentano a terzi di evadere imposte;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La Società ha posto in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

---

- tutte le prestazioni di servizi rese ai clienti siano rilevate tramite la predisposizione di idonea documentazione fiscale, correttamente registrata in contabilità;
- tutti gli acquisti di beni e servizi si riferiscano a prestazioni effettivamente avvenute, richieste con specifici ordini o contratti e rilevate in contabilità per un corretto ammontare;
- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società faccia in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. A tal fine è prevista la verifica da parte del consulente fiscale sul rispetto dei termini previsti dalla normativa.

### **12.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- mappare i processi e le attività sensibili a rischio di commissione dei reati tributari, attraverso la valutazione delle diverse modalità esecutive dei reati che si intendono prevenire;
  - analizzare la storia fiscale della società
  - acquisire i rapporti del Revisore Unico e valutarne le osservazioni e le conclusioni;
  - acquisire copia del bilancio, anche consolidato, depositato e relazione del Revisore Unico;
  - effettuare incontri di coordinamento e cooperazione con il Revisore Unico;
  - acquisire i report delle verifiche effettuate dalla società di revisione contabile;
  - effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle regole previste nel Modello nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
  - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
  - verificare a campione la correttezza del processo di fatturazione attiva e passiva, in relazione a contratti con clienti e di acquisto;
-

- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

### 13. CONTRABBANDO

#### 13.1. REATI

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto nel novero dei reati “231” il reato di contrabbando. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Dichiarazione fraudolenta	
		Fonte del reato	Articolo
		DPR 23/01/73n. 43	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando nel movimento delle Merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	
		Fonte del reato	Articolo
		DPR 23/01/73n. 43	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando nel movimento delle Merci nei laghi di confine	
		Fonte del reato DPR 23/01/73n. 43	Articolo
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando nel movimento Marittimo delle Merci	
		Fonte del reato DPR 23/01/73n. 43	Articolo
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando nel movimento delle Merci Per via aerea	
		Fonte del reato DPR 23/01/73n. 43	Articolo
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		

Commento al reato	<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando Per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	
		Fonte del reato	Articolo
		DPR 23/01/73n. 43	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando nei depositi doganali	
		Fonte del reato	Articolo
		DPR 23/01/73n. 43	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
----	--	-------------------

187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	
		Fonte del reato	Articolo
		DPR 23/01/73n. 43	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020 ]	Contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanea	
		Fonte del reato	Articolo
		DPR 23/01/73n. 43	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	ASTRATTAMENTE APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Acquisti		

### 13.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Considerando che i servizi doganali vengono acquistati da parte dell'Azienda, con riferimento ai reati in oggetto, il Responsabile Acquisti deve:

- verificare attentamente i documenti di spedizione di competenza;
- attenersi scrupolosamente alle procedure di acquisto di servizi, dalla selezione del fornitore alla verifica del servizio ricevuto.

È fatto divieto di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate

- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale
- importare ed esportare merci, attrezzature ed ogni altro bene dell'Azienda privo di idonea documentazione doganale;
- importare ed esportare merci, attrezzature ed ogni altro bene per interessi diversi da quelli aziendali, servendosi di spedizioni organizzate dall'Azienda.

La Società ha posto in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- i servizi doganali siano affidati a Società qualificate ed autorizzate a tal fine;
- tutte le spedizioni da e per l'estero siano corredate da idonea documentazione doganale.

### **13.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza che le attività siano comprese in quelle affidate a terzi come servizi e vengano gestite come previsto nella relativa procedura di acquisto.

## **14. ALTRI REATI**

### **14.1. REATI**

Nell'analisi che è stata condotta si è riscontrato che esistono alcune fattispecie di reato rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 per i quali allo stato attuale, appare alquanto improbabile la loro commissione nell'interesse dell'Azienda, date le caratteristiche dell'attività svolta dall'azienda e la storia dell'ente. Per questi reati, alla data di approvazione del Modello, la probabilità di accadimento è stata indicata come remota. Rientrano in questa categoria le seguenti fattispecie:

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;
  - reato di razzismo e xenofobia, introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017;
  - delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
  - abusi di mercato, indicati dall'articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001;
  - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall'art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001;
  - reati transnazionali: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
  - delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
  - delitti contro l'industria e il commercio includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001);
  - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (25quaterdecies D.Lgs. 231/2001).
-

#### **14.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

Per quanto riguarda i reati indicati nel paragrafo precedente, in base all'analisi effettuata non sono state riscontrate delle attività da parte della società che potrebbero far sorgere il rischio di commettere uno dei reati che rientrano nelle diverse categorie esposte.

In ogni caso la probabilità di accadimento remota non esclude del tutto la possibilità che il la Direzione, i dipendenti ed i collaboratori possano attuare dei comportamenti che comportino il sorgere di un reato presupposto della responsabilità amministrativa. Per tale motivo sono stati indicati i principi di comportamento da tenere per evitare il manifestarsi di tali comportamenti.

In ogni caso, l'OdV dovrà monitorare l'evoluzione dello stato di rischiosità dell'azienda in relazione ai reati suddetti e laddove le modifiche intervenute nel modello di business comportassero una variazione del livello di esposizione al rischio, dovrà proporre l'aggiornamento del Modello, suggerendo l'adozione di protocolli specifici a fronte di situazioni di rischio più elevate.

#### **14.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento della propria attività, la Direzione, i dipendenti ed i collaboratori di P.B.L. S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

E' fatto obbligo di:

- rispettare rigorosamente le norme di legge ed i regolamenti previsti dall'ordinamento giuridico vigente evitando di porre in essere comportamenti illegittimi;
- operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza ed onestà, in ossequio alle disposizioni previste nel codice etico aziendale;
- promuovere la diffusione della conoscenza dei reati previsti in questa sezione tramite i corsi di formazione e la diffusione del Modello all'interno della intranet aziendale e di un estratto del Modello nel sito della società.

E' fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- adottare comportamenti in contrasto con i contenuti del presente Modello, del Codice Etico adottato dalla Società, nonché con la normativa vigente;
- trasmettere informazioni non veritiere in merito ai comportamenti assunti per ostacolare l'attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza o da soggetti esterni;
- porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei fornitori, dei clienti e degli altri interlocutori e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere in modo illecito vantaggi illeciti.

#### **14.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- controllare l'evoluzione del rischio e proporre l'aggiornamento del Modello nei casi in cui dovessero emergere situazioni che determinano un incremento del livello di esposizione;
-

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati;
- vigilare sull'applicazione della Parte Generale del Modello e della presente sezione della Parte Speciale e rilevare le eventuali anomalie;
- verificare le segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività al all'Amministratore Unico, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello.

## 15. PROCEDURE DA IMPLEMENTARE

La Società, nell'ambito delle proprie attività, può formalizzare gli adempimenti richiesti dalla presente Parte Speciale o adeguando le attuali procedure dei vari sistemi di gestione già in essere (es ISO 9001) o implementandone di nuove. Nello specifico le procedure da formalizzare/implementare/modificare sono le seguenti:

Reati P.A.	Reati Societari	Reati di Riciclaggio	Reati sicurezza	Reati Informatici	Reati Ambientali	Reati di Violazione del diritto d'autore	Lavoratori irregolari	Corruzione tra privati	Reati Tributari	Reati Contrabbando
PR. 01 - Selezione e assunzione del personale							PR. 01 - Selezione e assunzione del personale	PR. 01 - Selezione e assunzione del personale		
	PR. 02 - Formazione del bilancio e gestione delle chiusure contabili								PR. 02 - Formazione del bilancio e gestione delle chiusure contabili	
		PR. 03 - Gestione degli acquisti e selezione dei Fornitori								PR. 03 - Gestione degli acquisti e selezione dei Fornitori
		PR.04 - Gestione dei Clienti e dei rapporti commerciali						PR.04 - Gestione dei Clienti e dei rapporti commerciali		PR.04 - Gestione dei Clienti e dei rapporti commerciali
PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi					PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	
PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza			PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza		PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza			PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza		
PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing	PR. 07 - Gestione del Whistleblowing
			PR. 08 - Persone - Formazione							
				PR.9 Regolamento Informatico		PR.9 Regolamento Informatico				